SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 febbraio 2005.

Individuazione dei beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e per esso all'Agenzia del demanio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI LAVORI E DEL DEMANIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il comma 13-*ter*, art. 27, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, così come aggiunto dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 art. 1 comma 443 (legge finanziaria 2005) in forza del quale, in sede di prima applicazione, dei commi 13 e 13-*bis* art. 27, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua, entro il 28 febbraio 2005, i beni immobili comunque in uso all'amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e per esso all'Agenzia del demanio;

Visto il comma 13-*quinquies* dell'art. 27 sopra richiamato, aggiunto dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311, in forza del quale la Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-*ter*, anticipazioni finanziarie pari al valore degli immobili individuati, stimato dall'Agenzia del demanio per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro;

Considerato che ai sensi dei citati commi 13-*ter* e 13-*quater* i beni immobili individuati come non più utili ai fini istituzionali sono consegnati al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio entrando a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;

Considerato l'elenco degli immobili militari predisposto dallo Stato maggiore della difesa per le finalità da conseguirsi con il presente decreto;

Considerato che, al fine di pervenire all'individuazione degli immobili ai sensi dei menzionati commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinquies*, la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa e la Direzione generale dell'Agenzia del demanio hanno proceduto alla selezione degli immobili riportati nell'annesso allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto

Considerato che il complesso degli immobili individuati costituisce la contropartita delle anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1 comma 443, 13-*quinquies* della legge 30 dicembre 2004 n. 311 concesse dalla Cassa depositi e prestiti con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al Ministero della difesa da effettuarsi nei trenta giorni successivi alla data del presente decreto per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni fino alla concorrenza di € 1.357 milioni.

Ritenuto che l'elenco predisposto è suscettibile di modificazioni, di sostituzioni o integrazioni concordate fra la Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio.

Considerato che l'allegato *A* contiene anche immobili individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 112;

Ritenuto che i predetti immobili, riportati nell'annesso allegato *B*, saranno oggetto di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di espunzione da emanarsi propedeuticamente alla formale consegna, degli stessi, al Ministero dell'economia e delle finanze, e per esso, all'Agenzia del demanio.

Decreta:

Art. 1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Sono individuati nell'allegato *A* annesso al presente decreto gli immobili di proprietà dello Stato in uso all'Amministrazione della difesa, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Art. 3.

Gli immobili sopra individuati saranno formalmente consegnati all'Agenzia del demanio all'atto dell'assegnazione al bilancio della Difesa delle somme sopraindicate con modalità da concordarsi tra la Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio, in relazione all'effettiva e completa liberazione degli immobili stessi da persone e cose.

Art. 4.

Gli immobili individuati ai sensi del precedente art. 2 entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

Art. 5.

Eventuali modificazioni, sostituzioni o integrazioni di immobili potranno essere concordate tra la Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative alla descrizione degli immobili di cui all'allegato *A* del presente decreto non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili stessi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

Il direttore generale
dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa
COLUCCI

Il direttore dell'Agenzia del demanio
SPITZ

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 6, foglio n. 27

ALLEGATO A

N°	Denominazione	Regione	Pr.	Comune
1	Ex Piazza d'Armi (aliquota)	Abruzzo	AQ	L'Aquila
2	Caserma Rossi	Abruzzo	AQ	L'Aquila
3	Caserma "Di Cocco" (area scoperta di circa mq 9.600)	Abruzzo	PE	Pescara
4	Ex Calzaturificio S. Benedetto	Campania	CE	Caserta
5	Ex Deposito Munizioni "Sanduia"	Campania	CE	Caserta
6	Mulino Alifreda	Campania	CE	Caserta
7	Ex deposito carburanti POL	Campania	NA	Casoria
8	Ex alloggio fanalisti – Punta Imperatore	Campania	NA	Forio
9	Galleria secondaria e area rispetto deposito	Campania	NA	M. di Procida
10	Ex Arsenale (aliquota zona collinare)	Campania	NA	Napoli
11	Fabbricato Ex centrale R.I.T.A.	Campania	NA	Napoli
12	Compendio militare Albricci Minucci	Campania	NA	Napoli
13	Ex Base logistica	Campania	NA	Napoli - Località Soccavo ex sede
14	Deposito Nafta e Serv. Annessi	Campania	NA	Pozzuoli
15	Ex Deposito P.O.L.	Campania	NA	Pozzuoli
16	Ex Punto di Soggiorno a Punta Pioppeto	Campania	NA	Procida
17	Caserma Beghelli	Campania	NA	Secondigliano
18	Caserma Boscariello	Campania	NA	Secondigliano
19	Caserma Caretto	Campania	NA	Secondigliano
20	Comprensorio logistico Codola	Campania	SA	Castel S. Giorgio
21	Aeroporto (esclusa aliquota in uso ai Carabinieri)	Campania	SA	Pontecagnano
22	Caserma "Chiarini"	Emilia Romagna	BO	Bologna
23	Caserma "Masini"	Emilia Romagna	BO	Bologna
24	Caserma "Mazzoni"	Emilia Romagna	BO	Bologna
25	Caserma Battistini	Emilia Romagna	BO	Bologna
26	Caserma Sani	Emilia Romagna	BO	Bologna
27	Area demaniale Po. Ripetitore San. Luca	Emilia Romagna	BO	Bologna
28	Ex Direzione Lavori - Via Triumvirato 125	Emilia Romagna	BO	Bologna
29	Prati di Caprara Est	Emilia Romagna	BO	Bologna
30	Area ex STAVECO	Emilia Romagna	BO	Bologna

N°	Denominazione	Regione	Pr.	Comune
31	Area Prati di Caprara "Orti degli Anziani" (mq 19000)	Emilia Romagna	BO	Bologna
32	Caserma San Mamolo	Emilia Romagna	BO	Bologna
33	Compendio Monte Paderno	Emilia Romagna	BO	Bologna
34	Ex Batteria Dat Alemanni	Emilia Romagna	BO	Bologna
35	Ex Infermeria quadrupedi di San Vittore	Emilia Romagna	BO	Bologna
36	Ex Lunetta Mariotti	Emilia Romagna	BO	Bologna
37	Caserma Monti	Emilia Romagna	FC	Forlì
38	Deposito Salicetta San Giuliano	Emilia Romagna	MO	Modena
39	Magazzino foraggi S. Caterina	Emilia Romagna	MO	Modena
40	Aliquota caserma "Pietro Cella"	Emilia Romagna	PC	Piacenza
41	Area Demaniale Viale Malta	Emilia Romagna	PC	Piacenza
42	Caserma "Alfieri"	Emilia Romagna	PC	Piacenza
43	Caserma "Iacopo dal Verme"	Emilia Romagna	PC	Piacenza
44	Caserma De Sonnaz	Emilia Romagna	PC	Piacenza
45	Ex Ospedale Militare (solo aliquota esterna)	Emilia Romagna	PC	Piacenza
46	Piano di caricamento militare in Via Colombo/Via dei Pisoni	Emilia Romagna	PC	Piacenza
47	Porzione Sedime NORD - OVEST Aeroporto Piacenza	Emilia Romagna	PC	San Damiano di Piacenza
48	Ex dp. Mu. Loc. Borghetto	Emilia Romagna	PR	Noceto
49	Caserma S. Angelo Basso	Lazio	LT	Gaeta
50	Ex azienda agraria	Lazio	LT	Gaeta
51	Forte E. Savio	Lazio	LT	Gaeta
52	Torrione Francese	Lazio	LT	Gaeta
53	Vecchia Tipografia	Lazio	LT	Gaeta
54	Terreni adiacenti al deposito Spaltone	Lazio	LT	Gaeta
55	Ex Deposito munizioni R104 Frassinello	Lazio	RM	Civitavecchia
56	Aeroporto di Guidonia (solo aree esterne)	Lazio	RM	Guidonia
57	Ex Fornace Sacchi	Lazio	RM	Guidonia

N°	Denominazione	Regione	Pr.	Comune
58	Ex Officina Peghetti	Lazio	RM	Guidonia
59	Deposito POL "Monte d'Oro"	Lazio	RM	Pomezia
60	Area Golenale "Lungotevere della Vittoria"	Lazio	RM	Roma
61	Ex Forte Tiburtino (aliq. comprendente solo il forte)	Lazio	RM	Roma
62	Ex forte Bravetta e strada di accesso	Lazio	RM	Roma
63	Ex Aeroporto - zona lancio	Lazio	VT	Tarquinia
64	Ex Magazzino foraggi	Liguria	GE	Genova
65	Caserma Gavoglio	Liguria	GE	Genova
66	Ex Forte Castellaccio	Liguria	GE	Genova
67	Ex Osservatorio Oregina	Liguria	GE	Genova
68	Caserma Camandone	Liguria	IM	Diano Castello
69	Magazzino Genio	Liguria	IM	Imperia
70	Base logistica (SP/0113/M)	Liguria	SP	La Spezia
71	Campo sportivo A. Picco	Liguria	SP	La Spezia
72	Complesso ex Mardichi	Liguria	SP	La Spezia
73	Ex Forte Pianelloni	Liguria	SP	Lerici
74	Complesso Immobiliare costituenete l'ex fusione di Tritolo Valdilocchi	Liguria	SP	Pagliari
75	Fortificazione-poligono	Liguria	SP	Portovenere
76	Ex casa cantoniera	Liguria	SP	Portovenere
77	Ex Forte Pezzino Alto	Liguria	SP	Portovenere
78	Complesso immobiliare Isola Palmaria	Liguria	SP	Portovenere-Isola Palmaria
79	Terreni annessi- Ex Fortificazioni	Liguria	SP	Portovenere-Isola Palmaria
80	Base logistica	Liguria	SP	Valdilocchi
81	Ex Batteria Monte Bastia	Liguria	SP	Vezzano Ligure
82	Caserma Turinetto	Liguria	SV	Albenga
83	Magazzino demaniale sito in via Piave	Liguria	SV	Albenga
84	Poligono TSN	Liguria	SV	Albenga/ Campochiesa
85	Ex Base NATO denominato SCATTER	Liguria	SV	Calice Ligure
86	Forte Centrale	Liguria	SV	Calizzano Magliolo
87	Ex Forte Bruciato	Liguria	SV	Pontivrea Stella
88	Caserma "Crespi"	Liguria	SV	Savona
89	Caserma "Flores"	Lombardia	BG	Bergamo
90	Caserma Corridoni	Lombardia	BG	Bergamo
91	Caserma "Scotti"	Lombardia	BG	Bergamo
92	Palazzo "Lupi"	Lombardia	BG	Bergamo
93	Ex Dep. Mun.	Lombardia	BG	Gorle
94	Ex "Colombaia" via Diaz, 44	Lombardia	BS	Brescia

N°	Denominazione	Regione	Pr.	Comune
95	Ex deposito di munizioni di Valpersane	Lombardia	BS	Brescia
96	PAL. ALL. S. GAETANO	Lombardia	BS	Brescia
97	Campo di Marte	Lombardia	BS	Brescia
98	CAS. RANDACCIO (aliquota)	Lombardia	BS	Brescia
99	Caserma Gnutti	Lombardia	BS	Brescia
100	Caserma Goito San Gaetano (aliquota)	Lombardia	BS	Brescia
101	CENTRO NODALE	Lombardia	BS	Collio
102	Ex raccordi tedeschi	Lombardia	BS	Ghedi - Montichiari
103	Ex Piazza D'Armi	Lombardia	BS	Roncadelle
104	Ex deposito munizioni	Lombardia	CO	Albate
105	Ex deposito materiale del genio zona "B"	Lombardia	CR	Pizzighettone
106	AREA DEMANIALE via padova	Lombardia	MI	Milano
107	Ex Deposito la Canavese	Lombardia	MI	Milano
108	Ex Magazzino Sanitario	Lombardia	MI	Milano
109	Magazzino Baggio	Lombardia	MI	Milano
110	NUOVA PAL. MAMELI	Lombardia	MI	Milano
111	PIAZZA D'ARMI BAGGIO	Lombardia	MI	Milano
112	VECCHIA PAL. MAMELI	Lombardia	MI	Milano
113	Capannoni S. Giorgio	Lombardia	MN	Mantova
114	Deposito materiali S. Nicolò	Lombardia	MN	Mantova
115	Forte Pietole	Lombardia	MN	Virgilio
116	Sito C	Lombardia	MN	Volta Mantovana
117	CENTRALE DEL MOLINAZZO	Lombardia	PV	Pavia
118	Comprensorio Tettoie Nuove	Lombardia	PV	Pavia
119	Ex Caserma Rossani	Lombardia	PV	Pavia
120	Area addestrativa S. Sofia	Lombardia	PV	Pavia - Torre d'Isola
121	Poligono TSN	Lombardia	VA	Gallarate
122	Campo di Tiro a Segno	Lombardia	VA	Gavirate
123	Ex Batterie	Marche	AN	Ancona
124	Area Logistica esterna aeroporto di Falconara	Marche	AN	Falconara
125	Caserma "Saracini"	Marche	AN	Falconara
126	Deposito isolato munizioni (ex aeroporto Falconara)	Marche	AN	Falconara
127	Deposito isolato carburanti POL (ex aeroporto - Falconara)	Marche	AN	Montemarciano
128	Poderi eredità Nappi	Marche	AN	Polverigi - Agugliano - Loreto
129	Aliquota ex aeroporto di Iesi	Marche	AN	Roncaglia - Iesi
130	Campo TSN	Marche	AP	Arquata del Tronto
131	Aeroporto (aliquota)	Marche	PS	Fano
132	Caserma "Paolini"	Marche	PS	Fano

N°	Denominazione	Regione	Pr.	Comune
133	Stabilimento Balneo Termale	Piemonte	AL	Acqui Terme
134	Caserma "Valfrè di Bonzo"	Piemonte	AL	Alessandria
135	Forte Bormida	Piemonte	AL	Alessandria
136	Poligono Ottiglio	Piemonte	AL	Alessandria
137	Piazza D'Armi (Ex campo sportivo militare)	Piemonte	AL	Alessandria
138	Caserma "Bixio"	Piemonte	AL	Casale Monferrato
139	Caserma "Mameli"	Piemonte	AL	Casale Monferrato
140	Ex infermeria Quadrupedi facente parte della Caserma Nino Bixio	Piemonte	AL	Casale Monferrato
141	Caserma Pietro Mazza	Piemonte	AL	Casale Monferrato
142	Aerocampo Mossi	Piemonte	AL	Novi Ligure
143	Ricovero Umberto I Ex "carlo Emanuele"	Piemonte	CN	Pontechianale
144	Aeroporto Cameri (aliquota esterna)	Piemonte	NO	Cameri
145	Caserma "Gherzi" (aliquota)	Piemonte	NO	Novara
146	Caserma "Passalacqua" (esclusa area Circolo Unificato di Presidio)	Piemonte	NO	Novara
147	Ex 5° deposito centrale	Piemonte	NO	Novara
148	Piazza d'armi	Piemonte	NO	Novara
149	Caserma Scotti	Piemonte	TO	Chieri
150	Poligono TSN	Piemonte	TO	Ciriè
151	Poligono TNS	Piemonte	TO	Moncalieri
152	Caserma "Bouchard"	Piemonte	TO	Pinerolo
153	Ex ricovero di 13 laghi	Piemonte	TO	Praly
154	Capannone S. grato	Piemonte	TO	Rivoli
155	Ex deposito di munizioni	Piemonte	TO	S. Giuliano di Susa
156	Caserma Cascino (area esterna)	Piemonte	TO	Susa
157	EX Gallettificio militare (aliquota)	Piemonte	TO	Torino
158	Caserma "Cavalli"	Piemonte	TO	Torino
159	Magazzino del Genio Militare	Piemonte	TO	Torino
160	Aeroporto del Prete	Piemonte	VC	Vercelli
161	Ex polveriera Boarone	Piemonte	VC	Vercelli
162	Caserma Rossani	Puglia	BA	Bari
163	Poligono TSN	Puglia	BA	Molfetta
164	Faro di San Domino	Puglia	FG	Isole Tremiti
165	Poligono TSN	Puglia	FG	S.Severo
166	Ex Batteria V12	Puglia	FG	Vieste
167	Ex Batteria V10	Puglia	FG	Vieste Contrada Calvario
168	CRL	Puglia	LE	Otranto
169	Radiogoniometro VDF/NAV	Puglia	LE	Otranto
170	Deposito Carrino	Puglia	TA	Massafra
171	Stazione RT Montebelvedere	Puglia	TA	S Giorgio Jonico

N°	Denominazione	Regione	Pr.	Comune
172	Acquedotto M.M. Deposito	Puglia	TA	S. Giorgio J.
173	Ex Campo Contumaciale di Statte	Puglia	TA	Taranto
174	Caserma Italia	Toscana	AR	Arezzo
175	Area ex Dirigibili	Toscana	FI	Campi Bisenzio
176	Poligono TSN	Toscana	FI	Castelfiorentino
177	Ex deposito A.M.	Toscana	FI	Certaldo
178	Caserma "De Laugher"	Toscana	FI	Firenze
179	Deposito carburanti Covercianino	Toscana	FI	Firenze
180	Magazzino "Il Barco"	Toscana	FI	Firenze
181	Caserma Vannini Ospedale San Gallo	Toscana	FI	Firenze
182	Caserma Vittorio Veneto	Toscana	FI	Firenze
183	Caserma "Quarleri"	Toscana	FI	Sesto Fiorentino
184	PoligonoTSN	Toscana	GR	Massa Marittima
185	Ex Forte Pozzarello	Toscana	GR	Monte Argentario
186	Ex Polverificio Colombera Pallerone	Toscana	MS	Aulla
187	Ex Stazione Scatter	Toscana	MS	Comano
188	Deposito Cel Barbaricina	Toscana	PI	Pisa
189	Ex Aeroporto di Castiglione del Lago	Umbria	PG	Castiglione del Lago
190	Poligono TSN	Umbria	PG	Magione
191	stabilimento esposivi EX SPEA	Umbria	TR	NARNI
192	Caserma Jacopo Tasso	Veneto	BL	Belluno
193	Rifugio Ciarido	Veneto	BL	Lozzo di Cadore
194	Ex Stazione RT di Nebbiù	Veneto	BL	Pieve di Cadore
195	Deposito Munizioni	Veneto	BL	Pieve di Cadore
196	Ex Casermetta difensiva Passo O.	veneto	BL	S. Stefano di Cadore
197	Ex Poligono TSN	Veneto	BL	S. Stefano di Cadore
198	Poligono di Tiro Malpasso	Veneto	BL	S. Stefano di Cadore
199	Immobile demaniale	Veneto	BL	Santo Stefano di Cadore
200	Ex Forte Pian dell'Antro	Veneto	BL	Valle di Cadore
201	Terreni in località Venas	Veneto	BL	Valle di Cadore
202	Forte di Col Piccolo	Veneto	BL	Vigo di Cadore
203	1° R.O.C. Monte Venda	Veneto	PD	Padova
204	Ex caserma Prandina (solo aliquota alloggi)	Veneto	PD	Padova
205	Deposito materiali Genio	Veneto	TV	Dosson
206	Ex VOR/TACAN	Veneto	TV	Fontane di Villorba
207	Poligono TSN	Veneto	TV	Susegana
208	EX CRT	Veneto	TV	Treviso
209	Caserma Tommaso Salsa	Veneto	TV	Treviso
210	Ex Centro TLC S. Paolo	Veneto	TV	Vittorio Veneto
211	Zona logistica e lancio 57° Gr. IT	Veneto	VE	Ceggia

N°	Denominazione	Regione	Pr.	Comune
212	Ex Sito Castor	Veneto	VE	Fossalta di Portogruaro
213	Tombolan di Fava	Veneto	VE	San Donà di Piave
214	Area addestrativa - ex Cavallerizza al Lido	Veneto	VE	Venezia
215	Ex Forte Ridotto (solo ex forte)	Veneto	VE	Venezia
216	Palazzina alloggi di Cà Vio e baracca Pordelio	Veneto	VE	Venezia
217	Pellestrina Isola Ottagono Cà Roman	Veneto	VE	Venezia
218	Alberoni Ex Batteria Rocchetta isolotto	Veneto	VE	Venezia Alberoni
219	Alberoni Ex casermetta	Veneto	VE	Venezia Alberoni
220	Alberoni Ex deposito carboni	Veneto	VE	Venezia Alberoni
221	Alberoni Ex deposito nafta	Veneto	VE	Venezia Alberoni
222	Aereoporto Caserma "Pepe"	Veneto	VE	Venezia Lido
223	Ex Forte Terre Perse	Veneto	VE	Venezia Lido
224	Ex batteria A. Emo	Veneto	VE	Venezia Lido - Cà Bianca
225	Pellestrina Ex Forte "Barbarigo"	Veneto	VE	Venezia Pellestrina
226	Zona controllo ex 66° Gr. I.T.	Veneto	VI	Arsiero
227	Caserma officina di ghisa	Veneto	VI	Montecchio Maggiore
228	Area addestrativa del Bacchiglione	Veneto	VI	Vicenza
229	Terreno demaniale limitrofo all'aeroporto di Vicenza	Veneto	VI	Vicenza
230	Ex C.R.T.	Veneto	VR	Boscomantico
231	Caserma "La Rocca"	Veneto	VR	Peschiera del Garda
232	Caserma "XXX maggio"	Veneto	VR	Peschiera del Garda
233	Ex Deposito Mun. "Forte Ardietti"	Veneto	VR	Peschiera del Garda
234	Magazzino Borgo Secolo	Veneto	VR	Peschiera del Garda
235	Deposito munizioni ex Forte Rivoli	Veneto	VR	Rivoli Veronese
236	Deposito munizioni ex Forte Monte Tesoro	Veneto	VR	S. Anna d'Alfaedo
237	Aerocampo Boscomantico	Veneto	VR	Verona
238	Ex Forte Lugagnano	Veneto	VR	Verona
239	Santa Caterina "B"	Veneto	VR	Verona
240	Ex Forte S. Sofia	Veneto	VR	Verona

ALLEGATO B

1	**Caserma Rossi**	Abruzzo	AQ	L'Aquila
2	**Compendio militare Albricci Minucci**	Campania	NA	Napoli
3	**Deposito Nafta e Serv. Annessi**	Campania	NA	Pozzuoli
4	**Ex Deposito P.O.L.**	Campania	NA	Pozzuoli
5	**Caserma Beghelli**	Campania	NA	Secondigliano
6	**Caserma Boscariello**	Campania	NA	Secondigliano
7	**Caserma Caretto**	Campania	NA	Secondigliano
8	**Area ex STAVECO**	Emilia Romagna	BO	Bologna
9	**Area Prati di Caprara "Orti degli Anziani" (mq 19000)**	Emilia Romagna	BO	Bologna
10	**Caserma San Mamolo**	Emilia Romagna	BO	Bologna
11	**Compendio Monte Paderno**	Emilia Romagna	BO	Bologna
12	**Ex Batteria Dat Alemanni**	Emilia Romagna	BO	Bologna
13	**Ex Infermeria quadrupedi di San Vittore**	Emilia Romagna	BO	Bologna
14	**Ex Lunetta Mariotti**	Emilia Romagna	BO	Bologna
15	**Deposito Salicetta San Giuliano**	Emilia Romagna	MO	Modena
16	**Magazzino foraggi S. Caterina**	Emilia Romagna	MO	Modena
17	**Terreni adiacenti al deposito Spaltone**	Lazio	LT	Gaeta
18	**Caserma Gavoglio**	Liguria	GE	Genova
19	**Ex Forte Castellaccio**	Liguria	GE	Genova
20	**Caserma Comandone**	Liguria	IM	Diano Castello
21	**Terreni annessi- Ex Fortificazioni**	Liguria	SP	Portovenere-Isola Palmaria
22	**Ex Base NATO denominato SCATTER**	Liguria	SV	Calice Ligure
23	**Forte Centrale**	Liguria	SV	Calizzano Magliolo
24	**Ex Forte Bruciato**	Liguria	SV	Pontivrea Stella
25	**Campo di Marte**	Lombardia	BS	Brescia
26	**CAS. RANDACCIO (aliquota)**	Lombardia	BS	Brescia

27	**Caserma Gnutti**	Lombardia	BS	Brescia
28	**Caserma Goito San Gaetano (aliquota)**	Lombardia	BS	Brescia
29	**Ex Piazza D'Armi**	Lombardia	BS	Roncadelle
30	**Ex Caserma Rossani**	Lombardia	PV	Pavia
31	**Campo di Tiro a Segno**	Lombardia	VA	Gavirate
32	**Piazza D'Armi (Ex campo sportivo militare)**	Piemonte	AL	Alessandria
33	**Caserma Pietro Mazza**	Piemonte	AL	Casale Monferrato
34	**Caserma Rossani**	Puglia	BA	Bari
35	**Deposito Carrino**	Puglia	TA	Massafra
36	**Stazione RT Montebelvedere**	Puglia	TA	S Giorgio Jonico
37	**Ex Campo Contumaciale di Statte**	Puglia	TA	Taranto
38	**Caserma Italia**	Toscana	AR	Arezzo
39	**Caserma Vannini Ospedale San Gallo**	Toscana	FI	Firenze
40	**Caserma Vittorio Veneto**	Toscana	FI	Firenze
41	**Deposito Cel Barbaricina**	Toscana	PI	Pisa
42	**Caserma Jacopo Tasso**	Veneto	BL	Belluno
43	**Deposito Munizioni**	Veneto	BL	Pieve di Cadore
44	**1° R.O.C. Monte Venda**	Veneto	PD	Padova
45	**Ex caserma Prandina (solo aliquota alloggi)**	Veneto	PD	Padova
46	**Caserma Tommaso Salsa**	Veneto	TV	Treviso
47	**Ex Sito Castor**	Veneto	VE	Fossalta di Portogruaro
48	**Deposito munizioni ex Forte Rivoli**	Veneto	VR	Rivoli Veronese
49	**Deposito munizioni ex Forte Monte Tesoro**	Veneto	VR	S. Anna d'Alfaedo
50	**Ex Forte S. Sofia**	Veneto	VR	Verona

05A05915

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Soc. coop.va Progetto Cinema, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Pensabene Perez in data 16 gennaio 1985, rep. 27390, reg. soc. 2476/85, tribunale di Roma BUSC 28643, c.f. 06827730588.

Soc. coop.va Publiedit, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata in data 28 dicembre 1987, rep. 26036, reg. soc. 2331/88, tribunale di Roma, BUSC 30501, c.f. 08237800589.

Soc. coop.va Artec-Applicazione e ricerche sulle tecnologie e sul controllo ambientale, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cesare Arcangeli, in data 18 ottobre 1984, rep. 5549, reg. soc. 7642/84, tribunale di Roma, BUSC 28406, c.f. 06717580580.

Soc. coop.va Residenziale XIV, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Cardelli, in data 6 dicembre 1984, rep. 44640, reg. soc. 5892/85, tribunale di Roma, BUSC 28921, c.f. 06902340584.

Soc. coop.va La Torretta, con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito notaio Simonetta Torina, in data 20 ottobre 1989, rep. 17032, reg. soc. 3856/1990, tribunale di Roma, BUSC 31827, c.f. 03732111004.

Soc. coop.va Tiefferre, con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito notaio Erminio Laurora, in data 25 gennaio 1983, rep. 65597, reg. soc. 1233/83, tribunale di Roma, BUSC 27576, c.f. 05955190581.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 18 maggio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A06023

DECRETO 3 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Bluemode», in Uras.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La Soc. Coop. «Bluemode» con sede in Uras (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 15 aprile 1999, repertorio n. 92959, registro società n. 5737/99, tribunale di Oristano, n. BUSC 1188/288249, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 3 giugno 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A06022

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Isvea Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2002, con il quale il laboratorio Isvea Srl, ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata, 1-3, località Fosci, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Isvea S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata, 1-3, località Fosci, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.13 p.to 5.2 e p.to 5.3
acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.14
acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.22 p.to 2
Alcol metilico	O.I.V. 6/1990 Annexe A A41.2, A42.3
anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.25 p.to 2.2
Caratteristiche Cromatiche	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.40 p.to 4
ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.9
cloruri	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.11
densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.1 Art.3 comma 2
estratto secco	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.4.
litio	DM 12/03/1986 SO n.58 GU n.161 14/07/1986 Met.XXX
magnesio	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.28
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/90 Met.3 5
Rame	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/90 Met.3 1
saccarosio	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.6 p.to 3
solfati	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.12 p.to 2
titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.3 Art.3 comma 2
Titolo alcolumetrico volumico effettivo potenziale e totale	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/90 Met.3 + Reg CEE 1493/99 All. II GU CEE L179 14/07/1999 + DPR 162/65 SO n.73 GU 23/03/1965
Zinco	Reg. CEE 2676/90 GU CEE L272 03/10/90 Met.3 4
zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 Met.5 p.to 3.2 e p.to 4
zuccheri totali	ML 26 rev1 2004

05A06058

DECRETO 13 giugno 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Monti Iblei, con sede in Ragusa, piazza della Libertà, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62789 del 6 giugno 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 10 dicembre 2004, con cui il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Monti Iblei, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva che recepisce la modifica richiesta dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva DOP Monti Iblei e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Iblei» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MONTI IBLEI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d'Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

2. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Tonda Iblea, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

3. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», è riservata all'olio di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Moresca, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

4. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Moresca, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

5. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea, presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

6. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Moresca, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

7. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Tonda Iblea, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

8. La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olivo Nocellara Etnea, presente negli oliveti, in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

Art. 3.

1. La zona di produzione deve olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Siracusa:

Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

Ragusa:

Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Ispica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Catania:

Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, Mazzarrone, S.Michele di Ganzaria, Militello in Val di Catania.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende, tutto o in parte, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Sortino, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Siracusa, Floridia, Solarino, Noto.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che, partendo a nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine dei comuni di Carlentini e Melilli fino all'intersezione con la s.p. 76 «Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che collega le case Palazzelli, la masseria Freddura con la s.s. n. 124; attraversa tale strada al km 112 e, sempre in direzione sud, si collega con la strada interpoderale che unisce la s.s. 124 con la s.p. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al km 9, collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, Masseria S. Francesco, Benali di sotto, Masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal km 9 al km 11 la s.p. 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla s.p. 12 «Floridia-Grotta Perciata-Cassibile» fino alla strada interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla s.p. n. 4 «Avola Manchisi» fino alla intersezione con la s.s. n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando l'intero territorio del comune di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Rosolini, Noto, Ispica, Modica, Pachino. Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud, sulla s.p. n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo la stessa s.p. fino all'incrocio con la s.p. n. 100 «Burgio-Luparello», da dove prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e da qui, verso est, lungo la strada consortile «Coste-S. Ippolito» fino ad arrivare alla s.p. n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la s.p. n. 85 «Marzamemi Chiaramida» e da qui procede verso est fino all'incrocio con la s.p. n. 19 «Pachino Noto» che segue in direzione nord fino ad incontrare la linea ferroviaria «Noto Pachino» che costeggia lungo il lato ovest fino a reincontrare la s.p. n. 19 «Pachino Noto»; segue tale strada in direzione nord fino alla piazzetta «S. Corrado» nel centro urbano di Noto. Da qui, in direzione nord, percorre la s.s. n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all'incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo Acreide e il comune di Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro. Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino ad incontrare la s.p. n. 22 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada fino ad incontrare la s.p. n. 17 Favarotta-Ritellini» fino a «Cozza Rose» da dove segue lungo il confine tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra il comune di Rosolini ed il comune di

Ispica, percorre la strada per «Cava d'Ispica» fino alla «Bettola del Capitano», bivio con la s.s. n. 115, da dove prosegue sulla stessa statale fino all'incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla s.p. n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla strada comunale «Graffetta» fino all'incrocio tra i comuni di Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed il comune di Ispica fino ad incrociare la s.p. n. 46 «Pozzallo Ispica» che percorre fino all'incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui, lungo la strada comunale esterna denominata «Nardella», si prosegue fino alla «Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «fosso Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la s.p. n. 49 «Ispica Pachino» che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni Ragusa, Modica, Rosolini.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud sulla s.s. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da Cozzo Scozzaria. Qui percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la s.p. n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la s.p. n. 10 fino alla s.s. n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla s.s. n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

6. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.

7. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Modica, Santa Croce Camerina. Tale territorio è così delimitato: da una linea, che, partendo a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la s.p. Modica Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della strada provinciale Scicli Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la s.p. Scicli Donnalucata fino alla strada consortile «l'Andolina-Piano corvaia-Cudiano» che percorre fino alla s.p. Scicli S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la s.p. per Comiso fino al km 8 dove continua sulla s.p. per Vittoria che percorre fino all'incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la «Cooperativa Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione per immettersi sulla strada comunale che conduce alla s.s. n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»; segue in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

8. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino» comprende tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S.M. di Ganzaria, Mazzarrone, e l'intero territorio amministrativo del comune di Militello in Val di Catania.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che a sud segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Ragusa e Siracusa fino alla s.s. 194; a ovest segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Caltanissetta e pro segue con il confine del territorio di S. M. di Ganzaria con il comune di S. Cono a nord segue Fiume Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla s.s. 417 Catania-Gela; a est segue la s.s. 194 fino al bivio Vizzini scalo, strada provinciale del bivio Vizzini scalo lungo tutto il confine comunale fino alla s.s. 417, e da qui fino al fiume Ferro.

9. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Carlentini, Melilli.

Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud lungo il confine tra i comuni di Melilli e Sortino in corrispondenza della s.p. n. 30 «Sotto Melilli-Sortino», percorre la stessa provinciale in direzione nord-est, costeggia il lato ovest e nord del centro urbano di Melilli e dalla periferia nord dello stesso comune segue lungo la strada comunale che conduce sulla s.p. n. 95 «Priolo Lentini» in prossimità del km 151. Prosegue, quindi, sulla stessa provinciale in direzione nord fino al confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; segue lo stesso confine fino alla trazzera che dalla strada «Costa Arita», procedendo verso nord e costeggiando le case «Rasolo» e le case «Pandolfi» arriva al nuovo confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; continua lungo lo stesso confine in direzione nord fino ad incontrare il fiume Mulinello. Da qui verso ovest lungo il fiume Mulinello e incontra la s.p. n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimità del km 140; segue quindi, la stessa provinciale fino alla periferia sud del centro urbano di Carlentini che oltrepassa e prosegue lungo la provinciale che collega i comuni di Carlentini e Lentini; prosegue verso ovest lungo il confine territoriale dei due comuni predetti fino a incontrare il fiume Zena. La linea continua lungo la riva ovest del fiume Zena e procede verso nord fino ad incontrare la s.p. in prossimità del ponte Reina e la s.p. che da Lentini va a Scordia e da qui segue lungo il confine tra il comune di Francofonte e il comune di Militello in Val di Catania, quindi tra il comune di Francofonte e il comune di Vizzini, tra Francofonte e Buccheri, tra Ferla e Carlentini e prosegue poi lungo il confine tra il comune di Sortino, Carlentini e Melilli fino ad incontrare la s.p. n. 30 «Sotto Melilli-Sortino» nel punto ove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti situati a una altitudine compresa tra 80 e 700 metri s.l.m. e ricadenti nell'areale di produzione delle valli, dette localmente «cave», che si alternano agli altipiani del massiccio dei Monti Iblei, i cui terreni sono di origine calcarea risalente al Miocene tranne che nella zona del «Calatino» dove i terreni hanno origine silicea con venature di vulcaniti.

2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta guidata.

4. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», è ottenuto da olive sane, raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura delle drupe fino al 15 gennaio di ogni anno.

5. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

6. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

Art. 5.

1. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta

«Monti Iblei», accompagnate dalle relative menzioni geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell'intero territorio delimitato di cui all'art. 3 comma 1.

2. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Art. 6.

1. All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 7

numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg

K232: < o = 2.20

K270: < o = 0.18

polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

2. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0.5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 6.5

numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

3. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 7

numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

4. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 7

numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

5. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 7

numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

6. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 6.5

numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

7. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 6.5

numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

8. All'atto del confezionamento l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > o = 6.5

numero perossidi: < o = 12 meq 02/kg

K232: < o = 2,20

K270: < o = 0,18

polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

9. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 7.

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché, non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto, è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.

5. Ogni menzione geografica, prevista all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

8. È obbligatorio indicare in etichetta il numero di lotto dell'olio e l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

05A06059

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Catanzaro

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 5558/2005 dell'8 giugno 2005 dell'Ufficio provinciale di Catanzaro, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dalle ore 14 del giorno 11 maggio 2005 fino a tutto il 28 maggio 2005 del servizio di Gestione Banche Dati e del mancato funzionamento nei giorni 30 e 31 maggio 2005 di tutti i servizi catastali dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi alle operazioni di separazione delle basi informative dell'Ufficio provinciale di Catanzaro, propedeutiche alla attivazione dell'Ufficio provinciale di Crotone dal 1° giugno 2005;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che, con nota del 7 giugno 2005 ha espresso parere favorevole in merito:

Decreta:

È accertato, per il periodo compreso tra le ore 14 del giorno 11 maggio 2005 e fino a tutto il 28 maggio 2005, il mancato funzionamento dell'attività di aggiornamento della base informativa catastale del reparto «Gestione Banche Dati» dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Catanzaro.

È accertato altresì, nei giorni 30 e 31 maggio 2005, il mancato funzionamento di tutti i servizi catastali dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Catanzaro, 13 giugno 2005

Il direttore regionale: SILVARI

05A06057

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2069
Yen giapponese	132,06
Lira cipriota	0,5742
Corona ceca	29,948
Corona danese	7,4438
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,66670
Fiorino ungherese	248,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0318
Corona svedese	9,2640
Tallero sloveno	239,41
Corona slovacca	38,320
Franco svizzero	1,5388
Corona islandese	79,79
Corona norvegese	7,8710
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2950
Leu romeno	36157
Rublo russo	34,5210
Nuova lira turca	1,6631
Dollaro australiano	1,5757
Dollaro canadese	1,5057
Yuan cinese	9,9889
Dollaro di Hong Kong	9,3834
Rupia indonesiana	11595,29
Won sudcoreano	1221,62
Ringgit malese	4,5872
Dollaro neozelandese	1,6986
Peso filippino	66,699
Dollaro di Singapore	2,0228
Baht tailandese	49,423
Rand sudafricano	8,2912

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36062 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Linificio e Canapificio Nazionale S.p.a., con sede in Milano, unità di Fara Gera D'Adda (Bergamo) per periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36063 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della I.C. Optics S.r.l., con sede in Gazzada Schianno (Varese), unità di Gazzada Schianno (Varese), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 36064 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Airex Società a responsabilità limitata, con sede in Robassomero (Torino), unità di Robassomero (Torino) per il periodo dal 20 dicembre 2004 al 17 dicembre 2005.

Con decreto n. 36065 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Roy Automotive Technology S.r.l., con sede in Montanaro (Torino), unità di Montanaro (Torino), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36066 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della FBM Hudson Italiana S.p.a., con sede in Terno D'Isola (Bergamo), unità di: Terno D'Isola (Bergamo), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006.

Con decreto n. 36067 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Omicron Manufacturing S.r.l., con sede in Rieti, unità di Rieti, per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36068 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Camef S.r.l., con sede in Fagagna (Udine), unità di Fagagna (Udine), per il periodo dal 9 settembre 2004 all'8 - settembre 2005.

Con decreto n. 36069 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Dai Telecom S.p.a., con sede in Sgonico (Trieste), unità di Sgonico (Trieste), per il periodo dal 16 luglio 2004 al 15 luglio 2005.

Con decreto n. 36070 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Filatura Marchi Giovanni S.p.a., con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006.

Con decreto n. 36071 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Omega Servizi S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005.

Con decreto n. 36072 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 3 luglio 1991, n. 223, della Kami S.p.a., con sede in Airasca (Torino), unità di Airasca (Torino), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 14 gennaio 2006.

Con decreto n. 36073 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della CIE Cablaggi Elettrici S.r.l., con sede in Sant'Agata de' Goti (Benevento), unità di Santagata de' Goti (Benevento), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36074 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Fiat Gm Powertrain Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 26 settembre 2004.

Con decreto n. 36075 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Società per azioni meccanica di precisione S.p.a., con sede in Bologna, unità di: Ascoli Piceno, Bologna, per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36076 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Tirrena Macchine S.r.l., con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 13 dicembre 2004 al 12 dicembre 2005.

Con decreto n. 36077 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Nortel Networks S.p.a., con sede in Milano, unità di Palermo, per il periodo dal 16 agosto 2004 al 15 agosto 2005.

Con decreto n. 36078 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Double One S.p.a., con sede in Milano, unità di: Bergamo, Cervignano del Friuli (Udine), Cinisello Balsamo (Milano), Gallarate (Varese), Genova, Milano, Pisa, San Martino Siccomario (Pavia), Torino, Verona, Villorba (Treviso), per il periodo daI 6 settembre 2004 al 5 marzo 2005.

Con decreto n. 36079 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Maglificio Irge S.p.a., con sede in Turbigo (Milano), unità di Turbigo (Milano), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36080 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Domenico Russo & Figlio S.p.a., con sede in Benevento, unità di Benevento, per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 36081 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Filatura Paschetto S.r.l., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 15 novembre 2004 al 14 novembre 2005.

Con decreto n. 36082 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Raffaele Alois e C. S.r.l., con sede in Caserta, unità di Caserta, per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 36083 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Unico La Farmacia Dei Farmacisti S.p.a., con sede in Lainate (Milano), unità di Novara, per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 36084 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Gamfior S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 36085 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Tectel S.r.l., con sede in Chatillon (Aosta), unità di Chatillon (Aosta), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36086 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Boglietti S.p.a., con sede in Ponderano (Biella), unità di Ponderano (Biella), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36087 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Mecof S.p.a., con sede in Belforte Monferrato (Alessandria), unità di Belforte Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36088 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Emilio Di Mauro S.p.a., con sede in Cava de' Tirreni (Salerno), unità di Cava de' Tirreni (Salerno), per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2006.

Con decreto n. 36089 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Gestind S.p.a., con sede in Bruzolo (Torino), unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36090 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Metalmeccanica Val di Sangro di F. Tonelli & C. S.n.c., con sede in Lanciano (Chieti), unità di: Atessa (Chieti), Paglieta (Chieti), per il periodo dal 9 dicembre 2003 al 9 aprile 2004.

Con decreto n. 36091 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività, della Lediberg S.p.a., con sede in San Paolo D'Argon (Bergamo), unità di Vicenza, per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 36092 del 6 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, art. 1, legge n. 223/1991, della Silia S.p.a., con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005.

05A06017

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 24 marzo 2005, concernente la nomina del nuovo commissario liquidatore dei disciolti patronati IPAS.

Nel comunicato relativo al decreto concernente la nomina del nuovo commissario liquidatore dei disciolti patronati IPAS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005, alla pagina 57, dove è scritto: «Vicolo santa Chiara nº 3», leggasi: «Via Arconati, nº 1».

05A06054

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 24 marzo 2005, concernente la nomina del nuovo commissario liquidatore dei disciolti patronati INAL.

Nel comunicato relativo al decreto riguardante la nomina del nuovo commissario liquidatore dei disciolti patronati INAL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005, alla pagina 57, dove è scritto: «Vicolo santa Chiara nº 3», leggasi: «Via Arconati, nº 1».

05A06055

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Pimiento Asado del Bierzo», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C - n. 125 del 24 maggio 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Promotora de la Indicación Geográfica Protegida «Pimiento Asado del Bierzo», ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti ortofrutticoli trasformati, denominato «Pimiento Asado del Bierzo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

05A06056

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro Fresenius Kabi Italia».

Estratto determinazione A.I.C. n. 297 del 6 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SODIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA, anche nelle forme e confezioni: «2 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml, «0,9% solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 10 ml, «0,9% solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 - c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezione: «2 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

A.I.C. n. 035725100 (in base 10), 1227TD (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a. - via Camagre n. 41 - Isola della Scala (Verona), Ipra S.p.a. - ZI Dittaina, Assoro (Enna).

Composizione: una fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: sodio cloruro 1,16 g; MEq/10 ml (Na^+) 20; (CL^-) 20;

pH compreso fra 4,5 e 6,5;

eccipienti: acqua p.p.i.

Confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

A.I.C. n. 035725112 (in base 10), 1227TS (in base 32).

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a. - via Camagre n. 41 - Isola della Scala (Verona) - Ipra S.p.a. - ZI Dittaina, Assoro (Enna).

Composizione: una fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: sodio cloruro 90 mg;

eccipienti: acqua p.p.i.

Confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 5 ml.

A.I.C. n. 035725124 (in base 10), 1227U4 (in base 32).

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a. - via Camagre n. 41 - Isola della Scala (Verona) - Ipra S.p.a - ZI Dittaina, Assoro (Enna).

Composizione: una fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: sodio cloruro 45 mg;

eccipienti: acqua p.p.i.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni per uso parenterale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 035725100 (in base 10), 1227TD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

A.I.C. n. 035725112 (in base 10), 1227TS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 5 ml.

A.I.C. n. 035725124 (in base 10), 1227U4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035725100 «2 mEq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 035725112 «0,9% solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 10 m OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 035725124 «0,9% solvente per uso parenterale» 60 strip da 5 fiale da 5 ml OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05975

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Mitim»

Estratto determinazione A.I.C. n. 304 del 6 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFTRIAXONE MITIM, anche nella forma e confezione: «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Mitim S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Rodi n. 27 - c.a.p. 25126, codice fiscale n. 07047730150.

Confezione: «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

A.I.C. n. 036212025 (in base 10), 12K39T (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34-36-38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 596,5 g corrispondente a ceftriaxone 500 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazione iniettabile 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 036212025 (in base 10), 12K39T (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,49 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,12 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036212025 «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della deliberazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05971

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone RK»

Estratto determinazione A.I.C. n. 305 del 6 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFTRIAXONE RK, anche nella forma e confezione: «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A - c.a.p. 20129, codice fiscale n. 09674060158.

Confezione: «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

A.I.C. n. 036138030 (in base 10), 12GV1G (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34-36-38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione:

un flacone di polvere contiene: principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 596,5 g corrispondente a ceftriaxone 500 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazione iniettabile 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 036138030 (in base 10), 12GV1G (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,49 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,12 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036138030 «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05972

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciclopoli»

Estratto determinazione A.I.C. n. 306 dell'8 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CICLOPOLI, nelle forme e confezioni: «100 mg ovuli» 6 ovuli e «1% crema vaginale» 1 tubo da 78 g.

Titolare A.I.C.: Polichem S.A., con sede legale e domicilio fiscale in, 50 Val Fleuri L-1526, Lussemburgo (LU).

Confezione: «100 mg ovuli» 6 ovuli.

A.I.C. n. 035805011 (in base 10), 124PUM (in base 32).

Forma farmaceutica: ovuli.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (tutte).

Composizione: un ovulo da 100 mg contiene:

principio attivo: ciclopiroxolamina 100 mg;

eccipienti: acido benzoico 50,0 mg; glicerilemonoricinoleato 200,0 mg; gliceridi semisintetici 2350,0 g.

Confezione: «1% crema vaginale» 1 tubo da 78 g.

A.I.C. n. 035805023 (in base 10), 124PUZ (in base 32).

Forma farmaceutica: crema vaginale.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (tutte).

Composizione: 100 g di crema vaginale contengono:

principio attivo: ciclopiroxolamina 1 g;

eccipienti: 2-ottildodecanolo 5,75 g; paraffina liquida 2,25 g; alcool cetilico 5,75 g; alcool stearilico 5,75 g; alcool miristilico 3 g; dietanolamide di acidi grassi di cocco 4 g; polisorbato 60 3,5 g; sorbitan monostearato 1,5 g; alcool benzilico 1 g; acido lattico 0,513 g; acqua deionizzata 62,487 g; vaselina filante 3,5 g.

Indicazioni terapeutiche: crema vaginale: affezioni vulvo-vaginale e peri-anali prodotti da Candida.

Ovuli: affezioni vulvo-vaginali prodotte da Candida.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 025217, relativo al farmaco: «Dafnegin» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «100 mg ovuli» 6 ovuli;

A.I.C. n. 035805011 (in base 10), 124PUM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «1% crema vaginale» 1 tubo da 78 g;

A.I.C. n. 035805023 (in base 10), 124PUZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035805011 «100 mg ovuli» 6 ovuli - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035805023 «1% crema vaginale» 1 tubo da 78 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05974

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inimur»

Estratto determinazione A.I.C. n. 307 dell'8 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «INIMUR», nelle forme e confezioni: «250 mg compresse vaginali» 14 compresse; «200 mg compresse rivestite» 20 compresse e «10% crema vaginale» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Polichem S.A., con sede legale e domicilio fiscale in, 50 Val Fleuri L-1526, Lussemburgo (LU).

Confezione:

«250 mg compresse vaginali» 14 compresse;

A.I.C. n. 035844012 (in base 10), 125VXD (in base 32).

forma farmaceutica: compressa vaginale;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (tutte).

Composizione: ogni compressa vaginale contiene:

principio attivo: nifuratel 250 mg;

eccipienti: amido 500 mg; lattosio 500 mg; acido tartarico 25 mg; sodio bicarbonato 25 mg; magnesio stearato 30 mg; polietilenglicole 6000 120 mg.

Confezione:

«200 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 035844024 (in base 10), 125VXS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: nifuratel 200 mg;

eccipienti: amido 65 mg; talco 30 mg; magnesio stearato 2,5 mg; magnesio carbonato 33 mg; gelatina 2,3 mg; gomma arabica 2,3 mg; saccarosio 150 mg; polietilenglicole 6000 15 mg; cera E 0,3 mg; titanio biossido 0,9 mg.

Confezione:

«10% crema vaginale» 1 tubo da 30 g.

A.I.C. n. 035844036 (in base 10) 125VY4 (in base 32);

forma farmaceutica: crema vaginale;

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

produttore: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (tutte).

Composizione: 100 g di crema vaginale contengono:

principio attivo: nifuratel 10 g;

eccipienti: xalifin 15 10 g; metile p-idrossibenzoato 0,11 g; propile p-idrossibenzoato 0,04 g; glicerina 5 g; sorbitolo 70% 10 g; glicole propilenico 5 g; acqua quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: affezioni vulvovaginali e leucorree da microorganismi patogeni: germi, trichomonas, miceti, monilie. Infezioni delle vie urinarie.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035614, relativo al farmaco «Macmiror» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «250 mg compresse vaginali» 14 compresse;

A.I.C. n. 035844012 (in base 10), 125VXD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «200 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 035844024 (in base 10), 125VXS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «10% crema vaginale» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 035844036 (in base 10) 125VY4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035844012 «250 mg compresse vaginali» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035844024 «200 mg compresse rivestite» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035844036 «10% crema vaginale» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05973

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neviran»

Estratto determinazione n. 303 del 6 giugno 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani, 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale 01163980681.

Medicinale: NEVIRAN.

Confezione:

A.I.C. n. 028425039 - «8 g/100 ml sospensione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 028425041 - «5% crema» tubo 3 g;

A.I.C. n. 028425054 - «5% crema» tubo 10 g (sospesa);

A.I.C. n. 028425066 - «800 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 028425078 - «800 mg compresse» 35 compresse.

È ora trasferita alla società: S.F. Group S.r.l., con sede in via F. Imparato n. 190 - Napoli, con codice fiscale 07599831000.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05977

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fidato»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 393 del 7 giugno 2005

Medicinale: FIDATO.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A - cap 35031, Italia, codice fiscale 00204260285.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza ad effettuare la produzione, il confezionamento, il controllo ed il rilascio dei lotti del flacone di polvere e delle fiale solventi anche presso l'officina: Special Product's Line S.p.a., via Campobello n. 15 - 00040 Pomezia (Roma) relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035867035 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml.

05A05980

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimbisan»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 396 del 7 giugno 2005

Medicinale: NIMBISAN.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Città d'Europa n. 681 - cap 00100, Italia, codice fiscale 00964710388.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 027803028 - «0,25 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05978

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lixidol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 403 del 7 giugno 2005

Medicinale: LIXIDOL.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11 - cap 20131, Italia, codice fiscale 00747170157.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 027257094 - flacone gocce 10 ml 2% varia a: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A05979

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazobac»

Estratto determinazione A.I.C. n. 405 del 7 giugno 2005

Medicinale: TAZOBAC.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Co. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Variazione A.I.C.: modifica del fornitore di un composto intermedio impiegato nella produzione del principio attivo, modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva l'aggiunta di un ulteriore fornitore dell'intermedio di produzione del principio attivo tazobactam così come riportato nella tabella:

Da:	a:
Produttore DBSO: Ostuka Chemical Industry., Ltd. DBSO sotto forma WET CAKE	Produttore DBSO: Ostuka Chemical Industry ., Ltd. DBSO sotto forma WET CAKE O Produttore DBSO: Yanai Chemical Industry., Ltd. DBSO sotto forma DRIED CAKE

Conseguentemente si approva la modifica secondaria del processo di fabbricazione della sostanza attiva;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028512010 - «1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028512022 - «2 g/4 ml + 0,250 g/4 ml polvere solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"1 g/2 ml + 0,125 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml» (A.I.C. n. 028512010), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A05983

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «MS Contin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 409 del 7 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Serbelloni Gabrio, 4 - cap. 20122, Italia, codice fiscale 03859880969.

Medicinale: MS CONTIN.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la sostituzione del sito di produzione:

da: Viatris Manufacturing BV - Verrijn Stuartweg 60-PO Box 171 - 1110 BC Diemen - Paesi Bassi

Produttore del prodotto finito (incluso QC testing, batch release, assemblaggio e confezionamento)

a: Bard Pharmaceuticals Ltd - Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge - UK

Produttore del prodotto finito (incluso QC testing, batch release, assemblaggio e confezionamento)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025624014 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624026 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624038 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624040 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse;

A.I.C. n. 025624053 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05982

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fanhdi»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 422 del 7 giugno 2005

Medicinale: FANHDI.

Titolare A.I.C.: Istituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Parets Del Valles-Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, cap 08150, Spagna.

Variazione A.I.C.: cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:

da: temperatura compresa tra +2 e +8 ºC;

a: temperatura non superiore a 30 ºC, per tutto il periodo di validità.

Gli stampati (R.C.P., F.I. ed Etichette) possono essere modificati nel paragrafo relativo alle condizioni di conservazione: «Conservare a temperatura non superiore a 30 ºC. Non congelare. Conservare nell'imballaggio esterno per proteggerlo dalla luce»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033866043 - «250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 fiala polvere + 1 siringa preriempita solvente;

A.I.C. n. 033866056 - «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 fiala polvere + 1 siringa preriempita solvente;

A.I.C. n. 033866068 - «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 fiala polvere + 1 siringa preriempita solvente.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05984

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anbin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 423 del 7 giugno 2005

Medicinale: ANBIN.

Titolare A.I.C.: Istituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Parets Del Valles-Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, cap 08150, Spagna (ES).

Variazione A.I.C.: cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:

da: conservare tra 2-8 ºC;

a: conservare a temperatura non superiore a 30 ºC;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034330035 - «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente da 10 ml + set (adattatore flac e microf);

A.I.C. n. 034330047 - «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente da 20 ml + set (adatt per flac e microf).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05981

Rettifica della determinazione n. 215 del 27 aprile 2005, recante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone Brunifarma».

Estratto determinazione n. 394 del 7 giugno 2005

Medicinale: DOMPERIDONE SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in largo Boccioni n. 1 - Origgio (Varese), codice fiscale n. 00795170158.

Variazione A.I.C.: rettifica alla pubblicazione del decreto n. 115 del 19 maggio 2005.

La pubblicazione dell'estratto della determinazione n. 215 del 27 aprile 2005, relativa al medicinale «Domperidone Sandoz», avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2005, pagina 61, prima colonna, seconda riga, in merito alla confezione «10 mg compresse» 30 compresse (A.I.C. n. 036108013) è rettificato come segue: da: confezione A.I.C. n. 03610801310 - «10 mg compresse» 30 compresse, a: confezione A.I.C. n. 036108013 - «10 mg compresse» 30 compresse.

05A05976

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicazioni di fatti specifici

IL PRESIDENTE

Premesso:

Che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni ed il regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 prevedono, a carico delle stazioni appaltanti, oltre agli obblighi di trasmissione dei dati informativi di cui all'art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994 e s.m.i., alcuni obblighi di comunicazione all'Autorità di fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori pubblici per l'esercizio di specifiche attribuzioni connesse alla stessa.

Che, tra i predetti obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sussistono quelli previsti dalle seguenti disposizioni:

art. 24, comma 2, della legge ed art. 8, comma 1, lett. *h)*, del regolamento, relativi a «Comunicazione all'Osservatorio degli affidamenti a trattativa privata»;

art. 89, comma 3, del regolamento, relativo a «Comunicazione all'Osservatorio dell'esecuzione di offerte non congrue»;

art. 129, comma 11, del regolamento, relativo a «Comunicazione dell'Autorità dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate»;

art. 133, comma 9, del regolamento, relativo a «Comunicazione dell'Autorità delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale»;

Che, con precedente comunicato in data 24 gennaio 2002, si disponeva che gli oneri di comunicazione dei suddetti dati relativi ad appalti di importo pari o superiore ai 150.000 euro fossero assolti compilando ed inviando l'apposita modulistica cartacea allegata allo stesso;

Che l'utilizzazione di tale modulistica cartacea aveva carattere transitorio, nelle more della predisposizione di procedure informatiche per l'invio delle informazioni in modalità on-line;

Considerato:

Che l'autorità ha predisposto un'apposita procedura informatica di caricamento dati per la trasmissione on-line all'Autorità e all'osservatorio delle informazioni di cui in premessa;

Che l'invio delle comunicazioni in via telematica sostituisce integralmente la precedente trasmissione della modulistica cartacea;

Che ciascuna comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificato il relativo evento;

Che, in alcuni casi, è richiesto l'invio anche di documentazione a supporto;

Comunica che:

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorità, entro il termine indicato nel terzo «considerato», le comunicazioni relative ai fatti specifici di cui in premessa, utilizzando, previa registrazione, esclusivamente la procedura informatica di caricamento dati, messa a disposizione sul sito dell'Autorità alla pagina www.avlp.it, nella sezione «Utenti Registrati», sotto la dicitura «Comunicazioni di fatti specifici».

2. La suddetta procedura telematica è corredata da un apposito manuale operativo recante le istruzioni necessarie alla registrazione, alla compilazione delle maschere informatiche nonché all'invio degli allegati, ove previsti.

Roma, 8 giugno 2005

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

05A05985

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 febbraio 2005, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2005).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 61, seconda colonna, nella tabella riportata nel secondo capoverso, in corrispondenza del rigo relativo alla Regione a statuto ordinario Liguria, in luogo della cifra *«1.773.936,88»* indicata come quota di competenza 2005, leggasi: *«1.733.936,88»*.

05A06052

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501141/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.